



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 28 agosto 2019
DS/et

Egregio Signor
dott. Maurizio Fugatti
Presidente
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO

Gent.ma Signora
dott.ssa Giulia Zanotelli
Assessore all'agricoltura, foreste,
caccia e pesca
Provincia autonoma di Trento
Via Vannetti, 32
38122 TRENTO

e p.c. Egregio Signor
dott. Romano Masè
Dirigente
Dipartimento agricoltura, foreste e
difesa del suolo
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

Gent.ma Signora
dott.ssa Valeria Placidi
Dirigente Servizio Autonomie Locali
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

OGGETTO: proposta di disegno di legge di iniziativa della Giunta provinciale, avente per oggetto
"Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001,
n. 10 (disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle
strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo)":
espressione parere

Con la presente, si segnala che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta
tenutasi il 28 agosto u.s., ha valutato la proposta di disegno di legge di cui all'oggetto, trasmessa



con nota prot. n. A001/2019/523043/10-2019-2 dd. 26 agosto 2019 ed espresso, rispetto alla stessa,

**parere favorevole
con le seguenti osservazioni,**

rispetto alle quali si è colta con favore la disponibilità, manifestata dall'Assessore competente, a valutarne il recepimento.

Il Consiglio ha apprezzato, in un'ottica di semplificazione degli oneri a carico dell'imprenditore agricolo, la volontà di sopprimere l'istituto del nulla osta provinciale all'apertura dell'attività agrituristica. Tale previsione determina tuttavia – quantomeno per i casi estranei alle fattispecie in cui è previsto il parere di cui all'art. 8 del disegno di legge - lo spostamento, dal Servizio provinciale competente al Comune a cui è presentata la SCIA, dell'onere di verifica, in sede di apertura dell'attività, dei requisiti oggettivi dell'attività agrituristica (e, segnatamente, della connessione tra la stessa e l'attività agricola dell'azienda, come individuata dall'art. 5 del d.d.l.). Considerato che dette verifiche presuppongono l'accesso a dati detenuti dagli Uffici provinciali, e richiedono comunque il possesso di competenze tecniche non rinvenibili nell'organico dei Comuni, si ritiene opportuno prevedere che l'Ente locale possa avvalersi, per la verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5 del disegno di legge, della consulenza del Servizio provinciale competente, il quale formula il proprio orientamento in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 23 co. 5 l.p. 30 novembre 1992, n. 23.

Gli artt. 9 e 12 del d.d.l. prevedono, poi, che l'esercente debba indicare nella SCIA i prezzi massimi praticati, e segnalare al Comune le eventuali variazioni. Si tratta di una previsione desueta, a cui non si ricollega alcuna concreta attività di verifica amministrativa, e che potrebbe essere eliminata, considerato che costringerebbe gli operatori economici a produrre comunicazioni ogni qualvolta modifichino i prezzi praticati.

Il disegno di legge (art. 19 co. 13) introduce, con la sostituzione dell'art. 23 bis l.p. 10/2001, la disciplina dell'attività di enoturismo, recependo una tipologia recentemente definita, a livello statale, dal D.M. n. 2779 del 12.3.2019. Non appare chiaro se l'attività di enoturismo sia riservata all'imprenditore agricolo: il co. 2 del nuovo art. 23 bis precisa che l'attività è considerata connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c. ove svolta dall'imprenditore agricolo, lasciando quindi spazio ad altre possibilità, ma il comma 6 – trattando dell'obbligo di presentare la relativa SCIA - si riferisce specificatamente ed esclusivamente all'impresa agricola. Parrebbe, invece, utile chiarire che l'attività è esperibile tanto dall'impresa agricola, quanto dalle cantine vinicole che – curando la sola trasformazione delle uve acquistate da terzi – non ricadono nella prima categoria.

L'attività potrà essere svolta, previa presentazione di SCIA al Comune competente, nel rispetto di requisiti di qualificazione e di attività che saranno individuate con apposita deliberazione della Giunta provinciale. A riguardo, si osserva che le linee guida fissate dal D.M. sopra richiamato sono piuttosto rigorose e, se recepite pedissequamente, potrebbero rendere difficoltoso l'avvio dell'attività da parte di cantine di piccole dimensioni (ove si richiede, ad es., di disporre di un sito web e di materiale promozionale stampato in almeno tre lingue, la presenza di personale adeguatamente formato, ecc).

Al fine di non danneggiare i piccoli operatori del comparto, e di mantenere l'attuale livello di semplificazione, parrebbe, invece, opportuno conservare la possibilità di semplice somministrazione nell'ambito delle cantine vinicole, come prevista dall'attuale art. 23 bis, e disciplinare l'attività di enoturismo quale alternativa riservata agli Operatori che, avendone i requisiti, desiderino sviluppare una proposta maggiormente qualificata.



Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

All'art. 14 comma 5 del d.d.l., è stato ripreso l'aggiornamento periodico delle sanzioni amministrative già previsto nel precedente testo di legge. Si ritiene in generale che il sistema di aggiornamento periodico comporti confusione per gli organi di controllo, in ragione della necessità di aggiornare sistemi informatici e modulistica, a fronte di modeste differenze in termini di somme da riscuotere.

Infine, gli artt. 9 co. 3 e 19 co. 3 prevedono che la modulistica relativa all'apertura delle attività di agriturismo ed enoturismo sia adottata con deliberazione della Giunta provinciale. Si ritiene utile, anche al fine di assicurare che i formulari approvati siano compatibili con la fruizione attraverso SUAP telematico, che essi siano definiti con la procedura di cui all'art. 9 co. 8 l.p. n. 23/1992, o comunque previo parere del Consorzio dei Comuni Trentini.

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paolo Gianmoena





Seduta di data: 28 agosto 2019

Progressivo: 39/2019

Punto odg: 3

Quorum funzionale: 13/22

Votazione: ore 16.13

Presenti: 22 (Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Michele Cereghini, Maria Ceschini, cav. Silvano Daldoss, Luca Ferrari, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, Fabrizio Inama, Antonio Maini, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Luca Nicolussi Paolaz, Ketty Pellizzari, Albert Rattin, Fulvio Ropelato, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

Assenti: 8 (dott. Alessandro Andreatta, dott. Cristian Comperini, Isacco Corradi, Nicola Fioretti, dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), dott. Ugo Grisenti, Roberto Oss Emer, Antonio Valentini)

➤ **Votanti:** 20

✓ **Favorevoli:** 19 (Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Stefano Bisoffi, Michele Cereghini, cav. Silvano Daldoss, Luca Ferrari, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, Fabrizio Inama, Antonio Maini, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Ketty Pellizzari, Albert Rattin, Fulvio Ropelato, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

✓ **Contrari:** 0

✓ **Astenuti:** 1 (Maria Ceschini)

➤ **Non votanti:** 2 (Daniele Biada, Luca Nicolussi Paolaz)

Dichiarazioni a verbale:

■ nessuna

□ vedi allegato

Note:

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

